

**Sentenza n. 23230 del 18 settembre 2019 (ud 4 luglio 2019) della Cassazione Civile, Sez. V - Pres. CHINDEMI Domenico - Est. BOTTA Raffaele**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico	- Presidente -
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa	- Consigliere -
Dott. CROLLA Cosmo	- Consigliere -
Dott. CAPRIOLI Maura	- Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25377/2012 R.G proposto da:

Comune di Caldogno, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Giuseppe Avezzana 1, presso l'avv. Lorenzo Sciubba, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ruggero Mollo e Antonio Mollo giusta procura speciale autenticata dal Segretario Generale del Comune del 12 settembre 2012 autorizzato con delib. della Giunta Comunale 22 agosto 2012, n. 83;

- ricorrente -

contro

M.A., elettivamente domiciliato in Roma via Monti Parioli 48, presso l'avv. prof. Giuseppe Marini, che, unitamente all'avv. prof. Loris Tosi, lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (Venezia - Mestre), Sez. 30, n. 29/30/12 del 20 febbraio 2012, depositata il 20 marzo 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2019 dal Consigliere Raffaele Botta;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo che sia accolto il ricorso.

Preso atto che sono presenti per la parte ricorrente l'avv. Ruggero Mollo e per la parte controricorrente l'avv. Renato Marini per delega che si riportano alle proprie difese.

**FATTI DI CAUSA**

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di accertamento ai fini ICI per l'anno 2005 relativamente ad un'area edificabile di proprietà del contribuente che ne sosteneva (allegando la propria qualità di coltivatore diretto) il perdurante utilizzo agricolo, nonostante la stipula di una convenzione urbanistica denominata "Lottizzazione del (OMISSIS)" (4 ottobre 2014 a seguito della relativa approvazione con delib. del consiglio

comunale 9 agosto 2004, n. 43) e del conseguente rilascio (4 maggio 2005) da parte del Comune del permesso di costruire con successiva comunicazione di inizio lavori (15 luglio 2005).

Il ricorso era respinto in primo grado, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe sulla base della considerazione che nell'anno di riferimento i lavori non erano stati ultimati ed era continuato l'utilizzo agricolo del terreno.

Avverso tale sentenza l'ente locale propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo. Resiste il contribuente con controricorso.

#### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unica articolata censura, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, [art. 2](#), comma 1, lett. b), secondo periodo e [art. 5](#), commi 2 e 6, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso della decisione.

1.2. Il motivo, sotto il profilo della denunciata "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso della decisione" è inammissibile in quanto enunciato (e argomentato) secondo quanto previsto dalla previgente formulazione dell'[art. 360](#) c.p.c., n. 5 e non più riproponibile alla luce della nuova formulazione della stessa norma secondo quanto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014 (più di recente v. anche Cass. n. 15860 del 2019): "La riformulazione dell'[art. 360](#) c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, [art. 54](#), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'[art. 12](#) preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione". E ancora: "L'[art. 360](#) c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, [art. 54](#), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'[art. 366](#) c.p.c., comma 1, n. 6 e dell'[art. 369](#) c.p.c., comma

2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie". Nulla di tutto questo è rinvenibile nelle argomentazioni formulate nel ricorso a sostegno del motivo in esame.

1.3. Sotto il profilo del denunciato vizio di violazione di legge il motivo dedotto è, invece, fondato, in quanto proprio la situazione di fatto accertata del giudice - protrazione dei lavori di costruzione nell'arco di tutto l'anno oggetto di imposizione - testimonia l'esistenza, nel caso, di quella condizione (a carattere forte perchè destinata a superare l'edificabilità dell'area prescritta dagli strumenti urbanistici) di incompatibilità tra supposta persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo e sfruttamento edilizio in atto del medesimo fondo che, ad avviso di questa Corte, osta all'applicabilità dell'agevolazione reclamata dal contribuente.

Si vedano in proposito:

- Cass. [n. 15566](#) del 2010: "In tema di ICI, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, [art. 2](#), comma 1, lett. b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell'art. 9, comma 1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, avente carattere oggettivo";

- Cass. [n. 27096](#) del 2016: "In tema di ICI, nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall'esercizio delle attività previste dall'[art. 2135](#) c.c., poichè su di esso sono in corso opere di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la base imponibile è costituita, giusta il D.Lgs. n. 504 del 1992, [art. 5](#), comma 6, dal valore dell'area utilizzata a tale scopo, la quale, per tale motivo, è considerata fabbricabile, indipendentemente dal fatto che lo sia, o non, in base agli strumenti urbanistici, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo meno la ragione agevolativa della natura agricola, connessa ai rischi di tale attività".

1.4. Ne emerge con chiarezza l'orientamento di questa Corte in ordine alla corretta interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, [art. 2](#), comma 1, lett. b) e [art. 5](#), comma 6, cui, come fondatamente rilevato nel ricorso in esame, non si è adeguato il giudice di merito.

2. Pertanto il ricorso deve esser accolto e la sentenza impugnata deve

essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019